

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 24 luglio 2017 - n. 745

Indizione del referendum consultivo regionale per l'autonomia sul quesito «Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari d'autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all'articolo richiamato?»

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 25, comma 2, dello Statuto d'Autonomia della Lombardia;

Visto l'art. 52, comma 1, dello Statuto d'Autonomia della Lombardia;

Vista la d.c.r. 17 febbraio 2015 - n. X/638 «Indizione di referendum consultivo concernente l'iniziativa per l'attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione» con la quale il Consiglio regionale ha approvato la proposta di referendum consultivo ai sensi degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 34/1983, rivolto alla popolazione iscritta nelle liste elettorali dei comuni della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della l.r. 34/1983, per l'espressione del voto sul seguente quesito: «Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all'articolo richiamato?»;

Vista la d.c.r. 17 febbraio 2015 - n. X/635 «Ordine del giorno concernente la realizzazione del referendum consultivo con modalità elettroniche di voto», che impegna il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale, tra l'altro, ad avvalersi delle modalità elettroniche di voto per il referendum consultivo di cui alla summenzionata d.c.r.;

Vista la legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni) e in particolare il Titolo III, che disciplina i referendum consultivi;

Visti:

- l'articolo 116 della Costituzione, il cui terzo comma prevede la possibilità di attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in determinate materie, con legge statale, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata;
- altresì, gli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione;

Viste:

- la legge 4 aprile 1956, n. 212 «Norme per la disciplina della propaganda elettorale»;
- la legge 24 aprile 1975, n. 130 «Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali».

Visto l'art. 25 commi 5 e 6, della legge regionale 34/1983 ai sensi dei quali il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Giunta Regionale, a seguito della trasmissione della deliberazione consiliare, da emanare non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, sentiti il Prefetto di Milano, quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali e i presidenti delle Corti d'appello territorialmente interessate;

Visto l'art. 26 bis della legge regionale 34/1983, ed in particolare i commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo, ai sensi dei quali:

- il referendum consultivo può essere svolto anche mediante sistemi elettronici e procedure automatiche finalizzate ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio. I sistemi e le procedure adottate, oltre ad assicurare una maggiore efficienza, economicità e trasparenza delle consultazioni elettorali, devono garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali della personalità, dell'eguaglianza,

della libertà e della segretezza dell'esercizio del diritto di voto. Il sistema individuato deve essere chiaro e comprensibile al fine di consentirne l'utilizzo a tutti gli elettori;

- con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato anche contestualmente al decreto di indizione di cui all'articolo 25, comma 5, è stabilito se per il referendum consultivo deliberato dal Consiglio regionale si utilizzano le modalità di voto elettroniche. Con tale decreto può essere previsto anche un utilizzo parziale di tali modalità per comuni o zone omogenee purché siano rispettati i principi di cui al comma 1 dell'art. 26 bis;
- per la modalità di voto elettronico è adottato un sistema comprendente l'insieme dei dispositivi software e hardware e delle relative procedure di configurazione e installazione che rendono possibili le procedure di automazione del voto, nonché di elaborazione dei dati al fine della proclamazione dei risultati;
- per le modalità concrete di esecuzione delle operazioni elettorali con modalità elettronica, la Regione promuove la collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con il Ministero dell'Interno, attraverso la stipulazione di appositi accordi o intese;

Richiamato il regolamento regionale 10 febbraio 2016, n. 3 che disciplina le modalità e gli adempimenti per lo svolgimento del referendum consultivo mediante voto elettronico, ai sensi dell'art. 26 bis, comma 7, della legge regionale n. 34/1983;

Vista la lettera del 23 maggio 2017, prot. 109182, del Presidente di Regione Lombardia, con la quale il Prefetto di Milano e i Presidenti delle Corti d'appello territorialmente interessate sono stati informati della scelta di fissare la data per lo svolgimento del referendum consultivo regionale nella giornata di domenica 22 ottobre 2017;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale della Lombardia del 29 maggio 2017, n. 683 - B.U.R.L. serie ordinaria n. 22 del 1° giugno 2017 -, che ha fissato, previa comunicazione al Prefetto di Milano, quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali, ed ai Presidenti delle Corti d'Appello territorialmente interessate, per il giorno di domenica 22 ottobre 2017 la data di svolgimento della consultazione referendaria;

Dato atto che a seguito dell'interlocuzione con il Ministero dell'Interno è stata sottoscritta dal Presidente della Regione Lombardia e dal Prefetto di Milano quale Rappresentante dello Stato per i Rapporti con il sistema delle autonomie locali, nonché dai Prefetti della Regione Lombardia, in data 21 luglio 2017, l'intesa ai fini della collaborazione per lo svolgimento del referendum consultivo;

Vista la d.c.r. 13 giugno 2017 - n. X/1531- «Mozione concernente il referendum per l'autonomia della Lombardia: competenze e risorse»;

Dato atto della Comunicazione del Presidente alla Giunta nella seduta del 22 giugno 2017 recante: «Campagna di informazione e comunicazione a tema Referendum di Autonomia» e valutato quindi, solo ai fini informativi, di denominare il referendum consultivo «Referendum per l'Autonomia»;

Dato atto che per lo svolgimento del referendum consultivo regionale si osservano le disposizioni di cui alla citata legge regionale 34/1983 e, per tutto quanto da essa non disciplinato, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Dato atto che con successivi provvedimenti saranno determinate le tipologie delle voci di spesa e le modalità di rimborso a favore dei Comuni e delle Prefetture, secondo criteri stabiliti dalla Regione Lombardia per la determinazione del limite massimo di spesa riconoscibile;

Visto l'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», ai sensi del quale, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di indire il referendum consultivo, ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e 6, della legge regionale 34/1983, per il giorno di domenica 22 ottobre 2017, rivolto alla popolazione iscritta nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della l.r. 34/1983, per l'espressione del voto sul seguente quesito: «Volete voi che la Regione Lombardia, in consi-

derazione della sua specialità, nel quadro dell'unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all'articolo richiamato?»;

2. di denominare, per quanto esposto in premessa, il referendum consultivo: «Referendum per l'Autonomia»;

3. di stabilire l'utilizzo della modalità di voto elettronico in tutti i comuni della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 26 bis, comma 2, della l.r. 34/1983;

4. le operazioni preliminari degli uffici di sezione iniziano alle ore 16 di sabato 21 ottobre 2017;

5. le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7 di domenica 22 ottobre 2017 e terminano alle ore 23 dello stesso giorno ai sensi dell'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

6. le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum consultivo fanno carico alla Regione; le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 32, commi 4 e 5, della l.r. 34/1983, secondo criteri stabiliti dalla Regione Lombardia per la determinazione del limite massimo di spesa riconoscibile;

7. il presente decreto è comunicato al Prefetto di Milano, quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali, ed ai Presidenti delle Corti d'appello di Milano, Brescia e Trento, ai Presidenti dei Tribunali la cui circoscrizione comprende il capoluogo della provincia e della Città metropolitana;

8. il presente decreto è comunicato ai sindaci dei Comuni della Regione per gli adempimenti di competenza;

9. di incaricare le strutture regionali di dare attuazione, per le parti di rispettiva competenza, a quanto disposto con il presente atto;

10. il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente
Roberto Maroni